

## **Bozza di circolare AdE a commento normativa di attuazione DAC6 - Osservazioni ANIA**

In linea di principio l'operatività del settore assicurativo non presenta rischi di particolare rilievo nel quadro della normativa introdotta dalla direttiva DAC6: i prodotti assicurativi di contenuto finanziario, in generale quelli per i quali è misurabile un valore di riscatto, specificamente menzionati dalla normativa CRS, assumono forme e schemi contrattuali "obbligati" in base alle direttive che regolano l'attività assicurativa nei rami vita e alle norme di vigilanza di settore e presuppongono costantemente un'attenta identificazione della clientela (residente e non), anche a fini antiriciclaggio.

Alcune aree potenzialmente "grigie" legate all'esercizio del regime della libera prestazione di servizi (contratti stipulati da residenti con SO assicurative non residenti) dovrebbero essere ormai definitivamente superate dall'adesione dei paesi EU alla piattaforma di scambio di informazioni prevista dal CRS e, per quanto attiene alla nostra legislazione interna, dal meccanismo di applicazione di ritenute a carico del sistema bancario nazionale in caso di mancata opzione per gli obblighi di sostituzione da parte dell'assicuratore non residente (cfr. art. 26-ter, comma 3, del DPR n. 600 del 1973).

Quanto poi agli elementi distintivi che declinano lo spettro dei possibili benefici ottenibili dalla messa a disposizione dei "meccanismi di pianificazione fiscale", francamente non ne rinveniamo alcuna fattispecie riconducibile a un contratto assicurativo di natura finanziaria salvo, in astratto, la riclassificazione di un prodotto a contenuto finanziario, naturalmente soggetto agli obblighi di reporting, in conto/attività finanziaria non soggetta a comunicazione nell'ambito dello scambio automatico di informazioni (novero di fattispecie che si è ulteriormente ridotto dopo l'inclusione dei Piani pensionistici individuali fra i contratti *reportable*).

Fatta questa doverosa premessa, ci sembra di poter rilevare che le segnalazioni potrebbero riferirsi a ipotesi marginali, ma pur sempre possibili.

### **1. Percettori di pagamenti residenti negli USA e riconoscimento del FATCA come accordo di scambio di informazioni sui conti finanziari**

La circolare sembra riconoscere che anche la normativa FATCA, costituendo un accordo che consente lo scambio di informazioni sui conti finanziari, sarebbe idonea a poter escludere la comunicazione dei "trasferimenti di fondi" verso residenti in USA, nei seguenti passaggi:

- Par. 7.4.1 (p. 98 e 99) *“Considerato il riferimento contenuto nel testo dell'elemento distintivo agli «accordi equivalenti sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari, compresi accordi con i paesi terzi» è da ritenere che l'hallmark in commento riguardi anche i meccanismi che abbiano l'effetto di compromettere gli obblighi di comunicazione previsti dall'accordo intergovernativo su basi reciproche stipulato tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America e finalizzato, come già anticipato, ad attuare la disciplina FATCA sullo scambio di informazioni sui conti finanziari intrattenuti presso istituzioni finanziarie estere dai rispettivi cittadini”.*
- Par. 7.4.1. (p. 99) *“... occorre evidenziare che, conformemente alle indicazioni presenti nei considerando alla Direttiva DAC 6, le disposizioni contenute nelle norme di recepimento nazionali (decreto legislativo e decreto ministeriale) in relazione alla categoria di elementi distintivi in esame possono essere interpretate avvalendosi del Report MDRs predisposto dall'OCSE”.*

In sostanza, il report andrebbe a equiparare la normativa FATCA alla valenza di accordo che consente lo scambio di informazioni CRS.

- Par. 7.4.1.2 (p. 101 e 102) *“In estrema sintesi, l’hallmark è integrato a seguito di trasferimento dell’intero valore delle attività finanziarie, o di una parte rilevante di esso, presso un intermediario finanziario localizzato in un’altra giurisdizione che non è obbligata ad effettuare lo scambio di informazioni con l’Italia. Ciò potrebbe dipendere sia dal mancato impegno da parte della giurisdizione estera ad aderire allo scambio CRS, sia dalla mancata sottoscrizione o attivazione di un accordo per lo scambio di informazioni sui conti finanziari con l’Italia da parte della giurisdizione estera”*.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, al fine di evitare ogni possibile forma di equivoco o fraintendimento circa la portata operativa dei predetti obblighi di reporting, si auspica che l’Agenzia chiarisca in dettaglio in uno od entrambi i paragrafi citati che *“l’hallmark non deve ritenersi integrato qualora il trasferimento di attività finanziarie sia effettuato presso un intermediario finanziario localizzato in un’altra giurisdizione estera che, seppure non aderente allo scambio CRS, aderisce ad altri accordi per lo scambio di informazioni sui conti finanziari, quali la normativa FATCA”*.

## **2. Liquidazioni di polizze a residenti in Paesi non aderenti a CRS o FATCA**

Nel paragrafo 7.4.1, a pag. 99, l’Agenzia, citando il report MDRs predisposto dall’OCSE precisa che *“Tra le indicazioni contenute in detto Report assume rilievo il concetto di reasonable to conclude test per la verifica degli elementi in esame. Alla luce di tale criterio, gli elementi distintivi di cui alla lettera D si considerano integrati qualora sia «ragionevole concludere» che il meccanismo sia disegnato o commercializzato per (o abbia l’effetto di) aggirare la disciplina CRS o di sfruttarne l’assenza. Il reasonable to conclude test deve essere eseguito da un punto di vista oggettivo, avendo riguardo a tutti i fatti e le circostanze del caso e sarà integrato qualora l’effetto di aggiramento emerga dalle informazioni prontamente disponibili anche tenuto conto del grado di competenza e comprensione dei soggetti coinvolti.”*

Sarebbe di aiuto se l’Agenzia potesse indicare alcuni esempi connessi all’operatività ordinaria degli operatori finanziari in cui il *reasonable to conclude* test porti ad escludere a priori l’applicazione degli *hallmark D*, tra i quali, *in primis*, la liquidazione delle prestazioni dei prodotti vita (ivi inclusi i prodotti pensionistici) al verificarsi dell’evento assicurato.

## **3. Operazioni “routinarie”**

In linea con il punto precedente, e in un’ottica di chiarezza e semplificazione, il paragrafo 2.2 della circolare, dove si afferma che *“L’articolo 4, comma 3 del decreto ministeriale prevede una presunzione legale relativa di assenza dello standard di conoscenza per le operazioni bancarie “routinarie”, ossia come specificato dalla relazione illustrativa, operazioni caratterizzate da una discrezionalità minima dell’operatore, da procedure standardizzate e di frequente esecuzione”*, dovrebbe a nostro avviso opportunamente precisare in via interpretativa che, a questi fini, le operazioni assicurative sono da intendersi assimilate a quelle bancarie.

Ci sembra infatti ragionevole sostenere che tale previsione, mirante a esonerare dall’adempimento comunicativo gli operatori quando si limitano alla mera gestione amministrativa del conto finanziario, sia parimenti riferibile alla gestione del contratto assicurativo, nella misura in cui l’assicuratore incassa periodicamente i versamenti pattuiti, comunica il rendiconto annuale e liquida la prestazione alle scadenze previste o in occasione di riscatto.